

liberazione condizionale dei condannati, ma ormai lo credo superfluo e fuori di luogo.

Nessun dubbio secondo me può rimanere nella nostra coscienza. Questo nuovo Codice, come anche dai discorsi degli oppositori si rileva, rappresenta un notevole progresso della scienza e della legislazione penale. L'approvazione di questo Codice porta con sè ed affretta necessariamente altre importantissime riforme come quella della procedura e quella tanto invocata dell'ordinamento carcerario. L'approvazione di questo Codice, come di sopra accennai, ridesterà l'iniziativa e lo studio di altre riforme sociali.

E così non solamente avremo provveduto alla politica necessità di unificare la nostra legislazione penale, ma avremo dato un gran passo nella via della civiltà e del progresso. (*Benissimo! Bravo! — Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capoduro.

Capoduro. Anche io auguro come l'onorevole Fortis che il presente disegno di Codice divenga legge dello Stato. Anche io me lo auguro, pensando che l'onorevole guardasigilli ha già promesso che molte delle modificazioni che la Camera avrà proposto saranno accettate e tradotte nelle disposizioni del testo definitivo. E consentiente anche in ciò con l'onorevole Fortis mi auguro altresì che le altre riforme che sono come necessarie conseguenze del nuovo Codice, vengano presto attuate, e specialmente quelle della riforma carceraria, giacchè nessuna cosa è più sentita nella coscienza cittadina di un sistema penale che è sancito in un Codice e non può essere applicato.

Avevamo già col Codice del 1859, per esempio, la pena della relegazione; avevamo la pena degli arresti: la pena della relegazione, si scontava in reclusione, la pena degli arresti pronunziata per contravvenzioni oppure per reati di stampa, si scontava in carcere. Questo bisogna togliere, ed io sono fiducioso che le riforme che ci vengano promesse, come conseguenze di codesto Codice, saranno davvero attuate. E non sono poche queste riforme carcerarie, imperocchè abbiamo veduto dal progetto del Codice come siano anzi parecchie; inquantochè non solo si parla di reclusione modello in cui devono i condannati passare da un maggiore ad un minimo rigore, ma si parla e di stabilimenti intermedi, e di case di correzione e di case di custodia, e di case di forze e di detenzione.

Siamo fiduciosi che l'onorevole ministro, una

volta che sarà attuato questo Codice, adopererà ogni sua forza, onde anche codeste riforme vengano applicate.

Passando a qualche osservazione sul progetto del Codice penale, io, onorevoli colleghi, non andrò ad esaminare quale scuola debba prevalere nel sistema punitivo, se i portati della scuola positiva o della scuola classica. Per questo verso la discussione ebbe già i suoi felici espositori.

Soltanto qualche cosa mi farò lecito di dire brevemente a questa tarda ora, scegliendo tra le disposizioni del progetto alcune di quelle che possano dar motivo di risalire ai principii che gran parte del sistema del Codice vanno informando.

Quindi, onorevoli colleghi, io accennerò a qualche modificazione che anch'io vorrei vedere introdotta nell'attuale progetto di Codice, facendo adesione a molte di quelle che già furono nella discussione proposte da altri oratori e concordate anche dall'onorevole Commissione.

E incomincio, onorevoli colleghi, ad esaminare la questione della prescrizione. Veggo che il progetto attuale ha già introdotta una modificazione che io vorrei portata all'ultimo suo compimento. Nel Codice sardo, ad imitazione del Codice francese, è stabilito che la prescrizione rimane interrotta mediante un atto di procedura.

Il nuovo progetto ammette il concetto della interruzione della prescrizione; ma non vuole che abbia effetto di portare all'infinito l'azione penale, solo prolunga questa alla metà del termine rispettivamente prefisso per le diverse prescrizioni (art. 89).

Ora io avrei voluto un sistema ancor più radicale; avrei voluto soppresso totalmente l'articolo 89, dove si parla dell'interruzione della prescrizione penale; inquantochè, per me la prescrizione penale ha la sua origine ed il suo fondamento nella tutela giuridica, di cui ha bisogno la società onde reprimere con una pena il reato, e onde ristabilire quell'ordine sociale, e quella pubblica tranquillità, che il delinquente ha turbata. (*Conversazioni*).

Se questa è la ragione, se questo è il fondamento della prescrizione penale, non può suporsi che essa si possa interrompere per la volontà del giudice, del Pubblico Ministero, dell'uomo.

Ogni giorno che passa è un giorno che si aggiunge al libro dell'oblio e quando è cessata la ragione della punibilità deve cessare la pena, oltrechè, dopo il termine presunto dalla legge, si